



Comune di Lecco

AREA 7 - Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti

## ORDINANZA N. 3 DEL 25/01/2021

(R.O.Sindaco)

**OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE.  
PERIODO DI VALIDITÀ DAL 11-01-2021 AL 31-03-2021**

IL SINDACO

### IL SINDACO

**Premesso che** al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

#### **Rilevato che:**

– sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

– il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

**Considerato che** per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" recante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017, sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, ed altresì con la recente d.g.r. n.449 del 02 agosto 2018 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA 2018;

**Considerato che** ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

**Rilevato** che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 (soglia media giornaliera di 50 µg/m3) rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posiziona/te negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti (i valori sono consultabili sul sito dedicato: <https://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria/pm10/list>)

**Considerato che** le limitazioni strutturali e permanenti e le misure previste dalla DGR N. 3606 del 28.09.2020 si applicano al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera:

- **in modo OBBLIGATORIO per i Comuni sopra i 30.000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2** come definite dalla D.G.R. 2578/14 (la Città di Lecco appartiene alla Fascia 2, corrispondente alla *Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione*, come definita dalla D.G.R. 2578/14);
- nel semestre invernale **DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO** dell'anno successivo e articolate su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

La D.G.R. n.3606 del 28.09.2020 stabilisce che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di **lunedì e giovedì (giornate di controllo)** sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

**Ricordato inoltre che** la Città di Lecco rientra nella fascia climatica "Zona E", come definita dal D.P.R. 412/1993, nella quale gli impianti termici possono essere fatti funzionare, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, per complessive 14 ore giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile, con temperatura massima della caldaia a 70 gradi e con le seguenti temperature (calcolate come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- i 17 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
- i 19 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

**Visti** gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

**Vista** la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

**Ritenuto** di disapplicare a far data dall' 11 gennaio 2020, le disposizioni previste dalle DGR 7635/08, DGR 9958/09, DGR 2578/14, DGR 7095/2017 DGR 449/2018, DGR 2055/2019, ove superate dalla normativa vigente.

**Viste le:**

**DGR n. 6675 del 7 Giugno 2017** di approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

**DGR n. 7095 del 18 Settembre 2017** Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017;

**D.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020** recante le nuove disposizioni inerenti le "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19"; Regione Lombardia, per una più efficace gestione della mobilità in ambito urbano nel periodo delle festività, ha individuato la data **del 11/01/2021 per l'avvio delle ulteriori nuove misure** di limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina previste dall'Accordo di Programma di Bacino Padano e dal PRIA e pertanto, con successiva e adeguata Ordinanza Sindacale, verranno integrate.

**Ordinanza Regione Lombardia N. 675 del 8/01/2021** che, a tutela della salute pubblica sul territorio regionale tramite modulazione della mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi di infezione da COVID-19 derivanti da forme di aggregazione, la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, sia applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al **31 gennaio 2021**.

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Visto** l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali adottato con D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

# ORDINA

## A) Le seguenti MISURE STRUTTURALI PERMANENTI DAL 11-01-2021:

### 1. Limitazioni ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

- IL DIVIETO di sosta con il motore acceso** per **TUTTI** i veicoli a combustione termica nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno.
- In conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 1 della DGR n. 3606 del 28.09.2020, le seguenti misure con le **modalità e le deroghe** di cui all' ALLEGATO 1 alla DGR n. 3606 del 28/09/2020, parti B), C), D) unito alla presente Ordinanza: [OMISSIS...]

**A1) AUTOVEICOLI** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL:

- **è esteso a tutto l'anno** (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), dalle ore 07.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) **il divieto di circolazione** per gli autoveicoli di classe: **EURO 0 BENZINA O DIESEL, EURO 1 BENZINA O DIESEL, EURO 2 DIESEL, EURO 3 DIESEL.**

**A2) MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) a due tempi:

- **è attivo il divieto di circolazione permanente** su tutto il territorio regionale in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) tutto l'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per **MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI a due tempi di classe EURO 0.**

**A3) AUTOBUS** di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL):

- **è esteso a tutto l'anno** (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), il divieto di circolazione **permanente** su tutto il territorio regionale in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **divieto di circolazione** per i veicoli di classe **EURO 0,1,2 DIESEL.**

### 2. Uso di IMPIANTI TERMICI E GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA (STUFE E CAMINETTI):

- GLI IMPIANTI TERMICI**, dal **15 ottobre fino al 15 aprile dell'anno successivo**, possono essere fatti funzionare con le seguenti modalità, e secondo le deroghe riportate nell' Allegato 2 (parti **B1, B2, B3**) della presente Ordinanza:
  - a) per complessive **14 ore** giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno).
  - b) con una temperatura degli ambienti non superiore a:
    - **17 °C +2 °C** di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
    - **19 °C +2 °C** di tolleranza per tutti gli altri edifici.
  - c) **DIVIETO ai titolari/gestori degli esercizi commerciali** di utilizzo di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono **di**

**mantenere costantemente aperti gli accessi** verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dalla D.P.R. 551/99, ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte che, dall'esterno, danno accesso a detti locali.

- DIVIETO della NUOVA installazione** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa (stufe a pellet, caminetti e stufe a legna, ecc.....) **con prestazioni emissive inferiori** a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 (Allegato B4) per la classe **"quattro stelle"**, per i generatori che verranno installati **dall'1.1.2020** (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 4 stelle);
- DIVIETO di UTILIZZO** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa (stufe a pellet, caminetti e stufe a legna, ecc.....) con **prestazioni emissive inferiori** a quelle individuate dal DM N.186 DEL 07/11/17 (**Allegato B4**) per la classe **"tre stelle"**, per i generatori in esercizio **dal 01.01.2020** (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 o 2 stelle);
- Vige per tutto l'anno l'OBBLIGO di utilizzo di pellet di qualità** nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 Kw. Il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1 lettera d)\*, parte V del decreto legislativo n.152/2006, e che sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore (ex D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017).

*\* Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.*

### **3 COMBUSTIONI ALL'APERTO**

- E' VIETATO** l'uso e l'accensione di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi;
- FINO al 31 marzo** del 2021, nella Città di Lecco, avente quota aritmetica, così come definita dall'ISTAT, **inferiore ai 300 mt, vige il divieto di bruciare all'aperto**, anche piccoli cumuli vegetali (Allegato 3 – parte C1);

La combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli **non superiori ai tre metri steri per ettaro**, può essere eseguita solo in alcuni limitati casi (Allegato 3 – parte C2), previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla deliberazione regionale n.7095/2017.

**La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.**

----- 000 -----

## B) Le seguenti MISURE TEMPORANEE OMOGENEE:

1) **MISURE DI 1° LIVELLO:** al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> **PER 4 GIORNI CONSECUTIVI**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di **lunedì e giovedì** (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure - da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) - che **restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (i giorni festivi sono compresi)**; le misure comportano:

a) **Limitazione all'utilizzo in ambito urbano:**

<b>STOP AI VEICOLI</b>	<b>MISURA PERMANENTE</b>	<b>MISURA TEMPORANEA 1° LIVELLO IN CASO DI SUPERAMENTO SOGLIA PM10 [50 microgrammi/m<sup>3</sup>] <u>in aggiunta alla misura permanente</u></b>
DIESEL EURO 4	Lu-Ve 7.30 – 19.30 [tutti i veicoli dal 1/10 al 31/3] <b>(SOSPESA con Ord. Regionale 675 del 08.01.2021)</b>	<b>Tutti i giorni della settimana da Lunedì a Domenica 8.30-18.30</b> (solo autovetture) ANCHE CON FAP
DIESEL EURO 3	Lu-Ve 7.30 – 19.30 [tutti i veicoli e tutto l'anno] SENZA FAP	<b>Lun- Ven 7.30 – 19.30 tutti i veicoli Sabato e festivi 08.30 – 18.30</b> (solo autovetture) ANCHE CON FAP
DIESEL EURO 0,1,2	Lu-Ve 7.30 – 19.30 [tutti i veicoli e tutto l'anno] SENZA FAP	<b>Lun- Ven 07.30 – 19.30 tutti i veicoli Sabato e Festivi 8.30 – 18.30</b> (solo autovetture) ANCHE CON FAP
BENZINA EURO 0-1	Lu-Ve 7.30 – 19.30 [tutti i veicoli e tutto l'anno]	<b>Lu-Ve 7.30 – 19.30</b> (tutti i veicoli)

*Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;*

b) **DIVIETO DI UTILIZZO** di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo)**, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle (**DIVIETO DI UTILIZZO PER I GENERATORI CLASSIFICATI 0 - 1 - 2 STELLE**), in base alla classificazione del D.M. 7.11.2017 n. 186;

c) **DIVIETO ASSOLUTO**, per **qualsiasi tipologia** (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **DI COMBUSTIONI ALL'APERTO** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

d) **DIVIETO DI SPANDIMENTO** dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

e) **DIVIETO DI mantenere la temperatura interna superiore a 19°C in abitazioni e esercizi commerciali**

f) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

g) **Potenziamento dei controlli** con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

**2 ) MISURE DI 2° LIVELLO:** al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> **PER 10 GIORNI CONSECUTIVI**, sulla base della verifica effettuata da Arpa Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui dieci giorni antecedenti entreranno in vigore le seguenti misure, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (**tutti i giorni festivi compresi**); **si applicano tutte le prescrizioni e divieti previsti come MISURE DI 1° LIVELLO, con le seguenti estensioni:**

h) Estensione delle limitazioni in ambito urbano:

<b>STOP AI VEICOLI</b>	<b>MISURA TEMPORANEA 2° LIVELLO in aggiunta alla misura permanente ed in estensione al 1° LIVELLO</b>
DIESEL EURO 4	<b>Tutti i giorni della settimana da Lunedì a Domenica 08.30 - 18.30</b> Tutti i veicoli ANCHE CON FAP
DIESEL EURO 3	<b>Lu-Ve 7.30 - 19.30</b> <b>Sabato e Festivi 8.30 - 18.30</b> Tutti i veicoli ANCHE CON FAP
DIESEL EURO 0,1,2	<b>Lu-Ve 7.30 - 19.30</b> <b>Sabato e Festivi 8.30 - 18.30</b> Tutti i veicoli ANCHE CON FAP
BENZINA EURO 0 - 1	<b>Lu-Ve 7.30 - 19.30</b> Tutti i veicoli

i) **DIVIETO DI UTILIZZO** di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo)** aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (**DIVIETO DI UTILIZZO PER I GENERATORI CLASSIFICATI 0 - 1 - 2 - 3 STELLE**), in base alla classificazione del D.M. 7.11.2017 n. 186;

**A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:**

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

## AVVISA CHE

**Il rientro da un livello di criticità**, qualunque esso sia, **avviene se**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

**Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.**

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e **ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.**

## AVVERTE CHE

L'inosservanza dei divieti e delle misure adottate per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico sopra elencate sarà **sanzionata con l'applicazione:**

1. **per le limitazioni della circolazione stradale:**

a. relativamente alla limitazione ed utilizzo dei veicoli di cui agli artt. 13 e 22 della L.R. della LR 11/12/2006, n. 24 (*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*), **della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00** (art. 27 comma 11 della LR 11/12/2006, n. 24), con applicazione del *Pagamento in misura ridotta* pari a euro 150,00;

b. relativamente alle disposizioni conseguenti all'adozione di limitazioni alla circolazione stradale previste dalle misure temporanee omogenee, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*), fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92, **della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 168,00 a euro 679,00;**

2. **per gli impianti termici ed per i generatori domestici a biomassa legnosa**, delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 27, commi, 1, 1 bis, 1 ter, 2, 4, 12, 13, 13 bis e 14 della L.R. 24/2006 (*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*) con applicazione dell'art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) della Legge 689/1981;

3. **per le combustioni all'aperto**, ai sensi dell'art. 61, comma 5.1 e dall' art. 45 comma 10 della L.R. 31/2008 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e s.m.i.*) **della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00** con applicazione dell'art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) della Legge 689/1981;



4. **salvo diversa disposizione di legge**, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, **della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25 a euro 500,00** con applicazione dell'art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) della Legge 689/1981.

#### **RENDE NOTO CHE**

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Lecco, 25/01/2021

Il Sindaco  
MAURO GATTINONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005

## ALLEGATO 1 alla DGR n. 3606 del 28/09/2020

### MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL BACINO PADANO

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dall'**11 gennaio 2021**, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall'Allegato 1 della d.G.R n. 2055 del 31/7/2019.

#### A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

**A1) autoveicoli** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 0 benzina o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 1 benzina o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2 diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 3 diesel**");

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 4 diesel**").

**A2) motoveicoli e ciclomotori** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;

- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi **di classe Euro 1**.

### **A3) autobus di categoria M3** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 diesel"**);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 1 diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2 diesel"**);

### **B) Ambito di applicazione**

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 benzina e diesel, Euro 2 diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 3 diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 4 diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale**;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1**;
- relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale**.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

### **C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione**

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo\*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci \*\* sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

\* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;

\*\* Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km (campo V.5 carta circolazione).

### **D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione**

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 del presente provvedimento;

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

## **E) Sospensione del provvedimento**

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

## **F) Controlli e sanzioni**

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.

Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

## **ALLEGATO B – IMPIANTI TERMICI**

---

### **B1 - D.G.R. 10858 del 21/12/2009 e dalla successiva Legge Regionale n.11/2010**

**Divieto permanente su tutto il territorio regionale** di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW in tutta la Regione Lombardia;

### **B2 - D.G.R. 7635 dell'11/07/2008**

---

**Divieto, permanente su tutto il territorio regionale** di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, depositi, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage.

### **B3 - Durata massima giornaliera di funzionamento impianti termici**

---

**Le disposizioni di cui al PUNTO 2) lettera a) non si applicano:**

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- f) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- g) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- h) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- i) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste alle precedenti lettere a),b),c),d),e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- l) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al PUNTO 2) lettera a) dell'ORDINANZA;
- m) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- n) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- o) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli

impianti consentita al PUNTO 2) lettera a) dell'ORDINANZA, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera l).

### **Valori massimi della temperatura ambiente**

Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto del PUNTO 2) lettera b) dell'ORDINANZA, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 2) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 2) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

### **B4 - D.G.R. 5656 del 3.10.2016 superata dalla D.G.R. 7095 del 18.09.2017 e dalla successiva D.G.R. 7696 del 12.01.2018) – Classi di prestazioni emissive individuate dal DM n. 186 del 7/11/17**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 07/11/2017, n. 186  
*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide* (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2017, n. 294).

#### **Allegato 1 (articolo 3) - Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore**

I generatori di calore di cui all'articolo 1, comma 3, sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive espresse in Tabella 1.

TABELLA 1. *Classificazione dei generatori di calore*

<b>Classe 5 stelle</b>				
Tipo di generatore	PP (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )
Camini aperti	25	35	100	650
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650
Stufe a legna	25	35	100	650
Cucine a legna	25	35	100	650
Stufe ad accumulo	25	35	100	650
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250
Caldaie	15	5	150	30
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25
<b>Classe 4 stelle</b>				
Tipo di generatore	PP (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )
Camini aperti	30	70	160	1250
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250
Stufe a legna	30	70	160	1250

Cucine a legna	30	70	160	1250
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250
Caldaie	20	10	150	200
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100

### Classe 3 stelle

Tipo di generatore	PP (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )
Camini aperti	40	100	200	1500
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500
Stufe a legna	40	100	200	1500
Cucine a legna	40	100	200	1500
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termofuse	30	50	200	364
Caldaie	30	15	150	364
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250

### Classe 2 stelle

Tipo di generatore	PP (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )
Camini aperti	75	150	200	2000
Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000
Stufe a legna	75	150	200	2000
Cucine a legna	75	150	200	2000
Stufe ad accumulo	75	150	200	2000
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	50	80	200	500
Caldaie	60	30	200	500
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio,  $\eta$  = rendimento

2. I prodotti caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe 2 stelle sono classificati con la classe 1 stella.

3. I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O<sub>2</sub> residuo pari al 13%.



## **ALLEGATO C – COMBUSTIONI**

---

### **C1 - D.G.R. 7635 dell'11/07/2008 (come modificata dalla D.G.R. 7095 del 18/09/2017 che revoca la D.G.R. 2525 del 17/10/2014)**

---

In attuazione del nuovo Accordo di programma di Bacino Padano e dell'art. 182, comma 6 bis\*, del decreto legislativo n. 152/2006, come integrato e modificato dalla legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA, è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli (in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f)\*\* del d.lgs. n. 152/06).

Pertanto **dal 1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno, **nella Città di Lecco**, avente quota altimetrica, così come definita dall'ISTAT, **inferiore a 300 mt. s.l.m. VIGE IL DIVIETO** di bruciare all'aperto, anche piccoli cumuli vegetali (non superiori a tre metri steri per ettaro) **in particolare in ambito agricolo e di cantiere.**

\***Art. 182, comma 6-bis.** Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

\*\* **Art. 185, comma 1, lettera f)** Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

### **C2 - Deroche al divieto di combustione**

---

La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno **per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria** e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- **comunicazione al Comune** contenente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi;
- **verifica** che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteoinquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx>

**La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.**

***AMBITO AGRICOLO***

**D.G.R. n. 5868 del 21.11.2007**

E' obbligatorio l'interramento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati entro le 24 ore dallo spandimento. Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione.

**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT. O))**

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dall'**11 gennaio 2021**, le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.G.R n. 7095 del 18/09/2017 come integrato dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018.

**A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE**

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
<b>NESSUNA ALLERTA</b>	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	<b>VERDE</b>
<b>PRIMO LIVELLO</b>	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	<b>ARANCIO</b>
<b>SECONDO LIVELLO</b>	Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e	<b>ROSSO</b>

	venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	
<b>NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE</b>	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
<b>CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)</b>	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> ; 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le province interessate dal presente allegato sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

Le misure temporanee si attivano con articolazione **provinciale** nei territori interessati in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l'attivazione delle misure **in tutti i Comuni della provincia** interessata dal superamento con una articolazione territoriale descritta al successivo punto C).

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: [www.infoaria.regione.lombardia.it/](http://www.infoaria.regione.lombardia.it/).

L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

## B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, attuativa del presente provvedimento, da parte dei Comuni interessati.

Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le **misure temporanee omogenee di 1° livello** sono:

**b.1.** Limitazione all'utilizzo delle autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;

**b.2.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

**b.3.** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

**b.4.** Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

**b.5.** Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

**b.6.** Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-bollettino-nitrati>);

**b.7.** Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

**b.8.** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee **di 2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

**b.9.** Estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30;

**b.10.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed

emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

In riferimento alle misure **b.1** e **b.9**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono **esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

In caso di attivazione delle misure b.1 e b.9 non si applica l'esclusione per i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, prevista per le limitazioni permanenti di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, in ragione della necessità di ridurre le emissioni non solo di polveri primarie ma anche di ossidi di azoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che, in particolare, caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico regolamentati dal presente allegato.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella dGR 3102 del 5 maggio 2020 e nell'allegato 3 del presente provvedimento;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

### C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.8 e b.10 si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall'attivazione delle misure.

Le misure b.1 e b.9 si applicano ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT 2019):

N	CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	POPOLAZIONE 2020
1	15146	Milano	MILANO	1.396.059
2	17029	Brescia	BRESCIA	199.579
3	108033	Monza	MONZA E BRIANZA	124.051
4	16024	Bergamo	BERGAMO	121.781
5	13075	Como	COMO	85.915
6	12026	Busto Arsizio	VARESE	83.909
7	15209	Sesto S. Giovanni	MILANO	81.841
8	12133	Varese	VARESE	80.645
9	15077	Cinisello Balsamo	MILANO	76.264
10	18110	Pavia	PAVIA	73.334
11	19036	Cremona	CREMONA	72.672
12	18177	Vigevano	PAVIA	63.623
13	15118	Legnano	MILANO	60.336
14	12070	Gallarate	VARESE	53.934
15	15182	Rho	MILANO	51.323
16	20030	Mantova	MANTOVA	49.440
17	97042	Lecco	LECCO	48.173
18	15081	Cologno Monzese	MILANO	48.030

19	15166	Paderno Dugnano	MILANO	47.467
20	108028	Lissone	MONZA E BRIANZA	46.445
21	98031	Lodi	LODI	46.050
22	108039	Seregno	MONZA E BRIANZA	45.447
23	15189	Rozzano	MILANO	42.557
24	108023	Desio	MONZA E BRIANZA	41.997
25	13041	Cantù	COMO	40.031
26	12119	Saronno	VARESE	39.332
27	108019	Cesano Maderno	MONZA E BRIANZA	39.518
28	15195	San Giuliano M.	MILANO	39.085
29	15175	Pioltello	MILANO	37.226
30	15027	Bollate	MILANO	36.761
31	15205	Segrate	MILANO	36.579
32	108027	Limbate	MONZA E BRIANZA	35.186
33	15093	Corsico	MILANO	35.038
34	108012	Brugherio	MONZA E BRIANZA	35.255
35	15070	Cernusco s/N	MILANO	34.980
36	15002	Abbiategrasso	MILANO	32.855
37	15192	San Donato M.	MILANO	32.844
38	16219	Treviglio	BERGAMO	30.630

Le misure temporanee omogenee di cui ai punti b.1 e b.9 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. *“macchie di leopardo”*.

#### D. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni o, in assenza, dalla normativa regionale vigente.